



ROMA CAPITALE

ROMA CAPITALE Segretariato Generale
14 MAR 2021
N. PCL. <u>7714</u>

ROMA CAPITALE 7. DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI
14 MAR. 2021
Prot. N. QG/ <u>10000</u>

ORDINANZA DELLA SINDACA

55...dl. 4... MAR. 2021

Oggetto: sospensione delle limitazioni al traffico nelle **Zone a Traffico Limitato (ZTL):** "Centro Storico" diurna e notturna, "Trastevere" diurna e notturna, "San Lorenzo" notturna, "Testaccio" notturna e Al "Tridente",

LA SINDACA

PREMESSO CHE

con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
ATTUAZIONE PIANI MOBILITÀ
FABIO STEFANO REILLEGRENI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MOBILITÀ E
TRASPORTI
CAROLINA CIRILLO

L'ASSESSORE ALLA CITTÀ IN MOVIMENTO
PIETRO CALABRESE

VISTO:
IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO PAOLO MILETI

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

con il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 1, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” sono state decretate misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha emanato *“ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento;*

il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n.62, *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, all'art.1 comma 5 prevede che nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa;*

il Ministro della Salute, in data 12 Marzo ha emanato l'Ordinanza *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 13 Marzo 2021, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, anche alla Regione Lazio, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di contenimento del contagio in Zona rossa, in considerazione del verbale del 12 marzo 2021 della Cabina di regia che evidenzia oltre ad un «peggioramento nel livello generale del rischio epidemico in Italia con una ulteriore accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale ed un Rt medio in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra la soglia epidemica», che “le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio e Veneto presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti;” per cui si evince, altresì, “che tutte le regioni sopra citate presentano uno scenario «di tipo 3» ed un livello di rischio alto”;*

Considerato che

alla luce delle limitazioni nazionali e regionali, ivi compresa la capienza dei mezzi del TPL ridotta della metà, si ritiene indispensabile, nell'attuale periodo emergenziale, consentire la mobilità individuale mediante una maggiore offerta di itinerari disponibili sull'intera rete viaria, al fine di agevolare gli spostamenti nell'ambito del territorio urbano, con mezzi privati, funzionali anche a facilitare il raggiungimento delle sedi di lavoro;

VISTI

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*»;

il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19*»;

il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19*»;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 1;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da*

COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);
il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30

l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 Marzo 2021 «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto*

visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/ 2000 e s.m.i.;

visto il D.lgs. 285/ 1992 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

vista l'Ordinanza della Sindaca n.226 del 13 novembre 2020;

per i motivi di cui alle premesse;

ORDINA

di sospendere, per il periodo **dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021**, la vigenza della Z.T.L. «*Centro Storico*» diurna e notturna, della Z.T.L. «*Trastevere*» diurna e notturna, Z.T.L. «*San Lorenzo*» notturna, Z.T.L. «*Testaccio*» notturna e della Z.T.L. A1 «*Tridente*».

Le discipline di traffico contrarie o incompatibili con quelle del presente provvedimento sono abrogate.

Eventuali rimborsi per i titolari di permessi ZTL acquistati e di fatto non utilizzati in relazione alla sospensione delle limitazioni di traffico, saranno disposti, previa autorizzazione da parte della Giunta Capitolina, con successivo provvedimento da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti

DISPONE

di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente della presente ordinanza, la suddetta sospensione mediante avvisi diramati mediante i mezzi di informazione;

di demandare a *Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.* l'adeguamento della messaggistica variabile ai varchi ZTL e al Comando di Polizia Locale di ROMA CAPITALE il controllo delle discipline.

La Sindaca
Virginia Raggi
